DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ([1])).

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

   i) è aggiunto il seguente trattino:

   "- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";

   ii) sono aggiunti i seguenti adattamenti:

   "k) i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

   l) all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 77 septies, paragrafo 1, le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA," sono inserite dopo le parole "al Consiglio";

   m) all'articolo 65 bis, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordate di conseguenza, sono inserite dopo l'acronimo "EIOPA";

   n) all'articolo 70, i riferimenti alle "banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC)" e alle "banche centrali del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

   o) all'articolo 138, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "EIOPA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA" e anziché "riconosciute dall'EIOPA" leggasi "riconosciute dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di progetti elaborati dall'EIOPA";

   p) le informazioni provenienti dagli Stati EFTA non vengono scambiate dall'EIOPA nel quadro di disposizioni per la cooperazione sottoscritte con paesi terzi o con le rispettive autorità a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 260, paragrafo 5, lettera e), senza l'accordo esplicito delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente ai fini per i quali dette autorità hanno dato il proprio accordo;

   q) all'articolo 308 ter, paragrafo 15, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 23 maggio 2014" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 247/2018 del 5 dicembre 2018"."

([1]) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.